

Spett.le

CLIENTE

Oggetto : Verifiche periodiche impianto elettrico

L'impianto elettrico dovrà essere verificato e manutentato periodicamente al fine di garantirne l'efficienza e quindi l'incolumità degli utilizzatori, dei pazienti, ecc.

Ogni azienda/esercizio dovrà contestualmente adempiere sia alle verifiche generali periodiche che alle verifiche ai sensi del DPR 462/01.

1) VERIFICHE GENERALI PERIODICHE

E' necessario, nel rispetto delle norme CEI, eseguire le verifiche periodiche dell'impianto elettrico con intervalli determinati in relazione alle caratteristiche e particolarità dell'impianto, dal suo uso e dalle condizioni ambientali di esercizio (per i locali ad uso medico, quali centri estetici e studi dentistici, la ricorrenza è annuale).

Le verifiche periodiche degli impianti elettrici dovranno essere effettuate anche allo scopo di determinare se l'impianto, o parte di esso, non si sia deteriorato in modo tale da renderne pericoloso l'utilizzo; con l'occasione andranno esaminati anche gli effetti di qualsiasi cambiamento intervenuto nell'uso dell'immobile rispetto a quello per il quale l'impianto è stato precedentemente progettato.

Le verifiche periodiche comprenderanno:

1)	l'esame a vista
2)	la misura della resistenza d'isolamento
3)	la prova di continuità dei conduttori di protezione
4)	le prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse prove di funzionamento degli interruttori differenziali
5)	la verifica dell'impianto di messa a terra compresa la relativa misurazione del valore di resistenza R_t
6)	la verifica di funzionalità dell'impianto d'illuminazione di emergenza e/o sicurezza
7)	altre verifiche eventualmente previste dalle norme CEI (ex locali ad uso medico, ecc.)

Al termine della verifica andrà redatto un rapportino che comprenderà, oltre a tutte le informazioni riguardanti l'esame a vista e le prove effettuate, anche la registrazione dei relativi risultati, le eventuali informazioni su modifiche o ampliamenti e qualsiasi non rispondenza alle prescrizioni normative, specificandone le parti dell'impianto interessate.

2) VERIFICHE AI SENSI DEL DPR 462/01

Fino a qualche anno fa veniva compilato e spedito al USSL (ARPAV) il famoso “modello B”, comunemente anche chiamato “modello rosa” in modo tale che gli organismi preposti al controllo applicassero l’art. 328 del DPR 547/55 controllando l’impianto di messa a terra ad intervalli non superiori ai due anni.

Per gli ovvi motivi che tutti noi cittadini conosciamo e per ridurre le spese, il personale di questi uffici pubblici diminuiva sempre più e perciò gli impianti venivano controllati solamente a campione ovvero in occasione di casi gravi (infortuni, decessi, ecc.).

E’ per questo motivo che è stato emanato ed approvato il DPR n°462 del 22 ottobre 2001.

Con l’entrata in vigore di questo decreto non si dovrà più attendere l’uscita dell’ispettore ARPAV, USSL o ISPESL che sia, ma sarà “solamente” il datore di lavoro che responsabilizzato dovrà chiamare l’ARPAV od un altro ente preposto ed abilitato per adempiere agli obblighi di legge.

Che cosa dev’essere verificato.

- a) L’impianto di messa a terra e relative protezioni - **SEMPRE**
- b) L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche – **SE NE E’ DOTATO**
- c) Gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione – **SE NE E’ DOTATO**

Ogni quanto dovranno essere richieste.

- d) **Ogni 2 (due) anni** per i locali ad uso medico compresi studi dentistici e centri estetici
- e) **Ogni 2 (due) anni** per i luoghi a maggior rischio in caso d’incendio
- f) **Ogni 5 (cinque) anni** negli altri ambienti di lavoro (ambienti ordinari)

ELLISSE	
Mario Romano 337-882245	
Fax 041-5828238	